

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

MA.MO. DANCE

TITOLO I

Denominazione - sede

ART.1 La MA.MO. Dance è un'associazione sportiva dilettantistica che ha lo scopo di esercitare le discipline della FIDS, diffondendone la pratica, ciò senza fini di lucro. L'Associazione ha la sede in Via Marconi, 31 ed è apolitica.

TITOLO II

Scopo - oggetto

ART.2 L'associazione opera senza alcun fine di lucro per diffondere le discipline della danza sportiva organizzando gare e competizioni inerenti la danza.

ART.3 L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività di danza sportiva;
- b) organizzare campionati, gare e concorsi inerenti la danza sportiva.
- c) gestire impianti propri o di terzi; adibite a palestre, o strutture di vario genere per il conseguimento dello scopo sociale.
- d) indire corsi di avviamento alla danza sportiva, corsi di formazione e qualificazioni per maestri di ballo.

Inoltre l'associazione, mediante specifiche delibere potrà:

- a) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi e collaborare per lo svolgimento di manifestazioni o gare di danza sportiva;
- b) allestire o gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni, riservando le somministrazioni ai propri soci;
- c) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

TITOLO III

Soci

ART.4 Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

ART.5 Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

La qualifica di socio si assume dal momento del rilascio della tessera sociale e dal pagamento della quota associativa.

ART.6 La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci individuali sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento del contributo associativo.

ART.7 I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale o trimestrale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – esclusione

ART.8 La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento della quota associativa annuale, per esclusione o per causa morte.

ART.9 L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

ART.10 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

TITOLO V

Fondo comune

ART.11 Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione non siano imposte dalla legge

Esercizio sociale

ART.12 L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale

Assemblee

ART.14 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi una settimana prima della data stabilita per l'assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART.15 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo

- b) procede nella nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal Presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della sua richiesta.

ART.16 L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominano i liquidatori.

ART.17 In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti.

ART.18 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART.19 Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compilare tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART.20 In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione approvata anche dal Collegio Sindacale. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Presidente

ART.21 Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Collegio dei Sindaci

ART.22 Collegio dei Sindaci. L'Assemblea ordinaria nomina i Sindaci che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti che possono

essere anche non soci. I Sindaci debbono controllare e rivedere i libri di amministrazione nonché il rendiconto ed il preventivo annuale. I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo senza voto deliberatorio.

TITOLO VII

Scioglimento

ART.23 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

Norma finale

ART.24 I dirigenti della società ed i tesserati si impegnano ad osservare le disposizioni e le direttive degli enti sportivi sovra ordinati ed in particolare della FIDS.

ART.25 Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi in materia, nonché alle norme vigenti della FIDS.